

Codice A1816B

D.D. 8 febbraio 2023, n. 366

R.D. 523/1904 - P.I. 7151 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di movimentazione materiale litoide nel fiume Tanaro, a monte e a valle del ponte della ferrovia Torino-Savona, in comune di Ceva (CN) - Richiedente: Comune di Ceva



ATTO DD 366/A1816B/2023

DEL 08/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7151 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di movimentazione materiale litoide nel fiume Tanaro, a monte e a valle del ponte della ferrovia Torino-Savona, in comune di Ceva (CN) – Richiedente: Comune di Ceva

In data 13/10/2022 con nota prot. n. 43606/A1816B il Comune di Ceva, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 17 - 12073 CEVA (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di movimentazione materiale litoide nel fiume Tanaro, a monte e a valle del ponte della ferrovia Torino-Savona, in comune di Ceva (CN) così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Virgilio Anselmo - Studio Anselmo Associati, con sede in via Vittorio Emanuele 14, Chieri (TO) - in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- ripristino della sezione di deflusso del fiume Tanaro, con movimentazione del materiale litoide e riprofilatura del fondo dell'alveo, con finalità di ridurre i tiranti idrici negli scenari di piena ed uniformare la pendenza del fondo dell'alveo - a monte e a valle del ponte della ferrovia Torino-Savona (in corrispondenza dei lotti censiti al C.T. al Fog. 14, particelle nn. 15, 32, 31, 26, 22, 134, 281);
- deposito (temporaneo) del materiale litoide rimosso, in area posta a valle del ponte della ferrovia Torino-Savona, in sponda idrografica sinistra (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 14, particelle nn. 2, 3, 142, 148, 138 e 299), in un settore dell'area golenale rientrante nella Fascia B del P.A.I., esternamente alla fascia A, a ridosso della scarpata esistente.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 30/09/2022.

Con nota prot. n. 48729/A1816B del 16/11/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Successivamente, con le note giunte in data 15/12/2022 ed assunte ai prott. nn. 53317/A1816B, 53318/A1816B e 53320/A1816B, sono pervenute al Settore integrazioni progettuali volontarie prevedendo una diversa collocazione e geometria del deposito temporaneo di materiale litoide derivante dalle operazioni di scavo.

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con nota prot. n. 2602/A1816B del 23/01/2023 ha richiesto l'approvazione in linea tecnica del progetto, come modificato dalle integrazioni sopra citate, assegnando un termine di gg. 30 per la presentazione di detta documentazione ritenuta necessaria per il completamento dell'istruttoria.

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 3526/A1816B del 26/01/2023 di trasmissione della D.D. n. 47/62 del 24/01/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Ceva.

In considerazione degli aggiornamenti progettuali avvenuti in fase di istruttoria, risultano rilevanti per il procedimento in oggetto gli elaborati progettuali, firmati dall'Ing. Virgilio Anselmo e ricevuti ai prott. nn. 53317/A1816B, 53318/A1816B e 53320/A1816B del 15/12/2022, così come successivamente confermati mediante invio dei files firmati digitalmente di cui ai prott. nn. 4755/A1816B, 4759/A1816B e 4761/A1816B del 03/02/2022 (files: *IDPDE1459_1-Elaborato 1_Relazione Generale.pdf.p7m*; *IDPDE1459_2-Elaborato 2_Relazione Idraulica.pdf.p7m*; *IDPDE1459_3.1-Elaborato 3.1_Planimetria-Ins.Urbanistico-ril.LiDAR-Corogr.pdf.p7m*; *IDPDE1459_3.2-Elaborato 3.2_Planimetria-Ins.Urbanistico-til.LiDAR-Corogr.pdf.p7m*; *IDPDE1459_4.1-Elaborato 4.1_Sezioni.pdf.p7m*; *IDPDE1459_4.2-Elaborato 4.2_Sezioni.pdf.p7m*).

Considerato che il tratto di fiume Tanaro di competenza del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in qualità di Autorità Idraulica ex R.D. 523/1904, è limitato dal ponte FF.SS Torino Savona di Ceva verso monte, mentre a valle dello stesso ponte la competenza idraulica è dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Alessandria, con nota prot. n. 49141/A1816B del 18/11/2022 sono stati trasmessi a detto ufficio l'istanza e gli elaborati progettuali ad essa allegati e, con nota prot. n. 54282/A1816B del 20/12/2022, le integrazioni volontarie sopra citate.

AIPo-Ufficio Operativo di Alessandria con propria nota prot. n.1017 del 17/01/2023 (assunto al prot. n. 1978/A1816B in data 18/01/2023) ha formalizzato il parere favorevole con prescrizioni (PICN 3941) che si intende parte integrante della presente autorizzazione.

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo, visti gli atti progettuali ed il parere rilasciato dall'AIPo-Ufficio Operativo di Alessandria, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Si da atto che per i lavori di manutenzione idraulica in questione, ai sensi della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Ceva, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II 17,12073 CEVA (CN) a realizzare i lavori di movimentazione materiale litoide nel fiume Tanaro, a monte e a valle del ponte della ferrovia Torino-Savona, in comune di Ceva (CN) secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici ricevuti ai prott. nn. 4755/A1816B, 4759/A1816B e 4761/A1816B del 03/02/2022, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. dovranno essere rispettate le prescrizioni del Parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria, di cui alla nota giunta allo scrivente settore in data 18/01/2023 ed assunto al prot. in entrata n. 1978/A1816B, che si allega alla presente autorizzazione, per farne parte integrante: in particolare si evidenzia la prescrizione n. 1 che recita: *“l'intervento di ricalibratura d'alveo a ridosso del ponte ferroviario, ricadente nel tratto di fiume Tanaro di competenza della scrivente Agenzia, nonché nella relativa fascia di rispetto ferroviaria, a partire dall'opera stessa verso valle, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore/proprietario, verificandone la relativa compatibilità con il sistema fondale delle pile e delle spalle in alveo, anche sulla base di idonee valutazioni idrauliche sull'entità massima dei possibili scalzamenti attesi nel medio lungo termine, recependo le eventuali indicazioni/prescrizioni dell'Ente stesso nel progetto esecutivo”*
- c. qualora venga rimosso del materiale vegetale arboreo, si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904 e l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- d. il materiale litoide movimentato in alveo dovrà essere disposto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali ed eventualmente utilizzato per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti, dovrà essere asportato dall'alveo;
- e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- f. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della

D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;

- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- h. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisoriale di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- n. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree

demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio